



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PER L'ARTIGIANATO

## **Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n° 3/2020**

Il Consiglio Direttivo di FSBA, proseguendo i lavori interrotti il giorno 3 aprile u.s. per consentire necessari approfondimenti su diversi punti all'OdG e soprattutto in relazione alla interlocuzione aperta dal Presidente del Fondo con il Ministro del Lavoro,

### CONSIDERATA

la situazione che, a fronte della Emergenza Covid 19 e di quanto previsto dall'art. 19 del DL n.18 del 20 marzo 2020, si è determinata nell'ambito organizzativo di FSBA e degli Enti Bilaterali territoriali, a causa delle numerose sollecitazioni provenienti da imprese non regolari sotto il profilo contributivo previsto dal Regolamento di FSBA,

### TENUTO CONTO

che la contribuzione ad FSBA, quale gestore delle forme di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro del comparto artigiano, trae origine e fondamento di legge dal Dlgs 148/2015, e che pertanto anche i datori di lavoro irregolari fino ad oggi, possono accedere alle prestazioni previste dal Fondo, solo dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva

### VERIFICATA

la legittimità della posizione del Fondo attraverso la interlocuzione intercorsa tra il Presidente del Fondo e il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, formalizzata nella lettera allo stesso Ministro del Lavoro del 4 aprile u.s. (allegata alla presente Delibera),

### DELIBERA

**a)** che i datori di lavoro artigiani, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell'artigianato, con codice statistico contributivo CSC settore 4, che siano non regolari alla data del 23 febbraio 2020, in relazione al contributo di cui all'art. 27 d.lgs. 148/2015 e DM 26 aprile 2016, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate) secondo il modello informatico che verrà introdotto nei giorni prossimi da FSBA.

Tale contribuzione consiste nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità.



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PER L'ARTIGIANATO

L'obbligo ricade anche sui datori di lavoro artigiani, con CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano meno di 6 dipendenti;

**b)** che i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva dell'artigianato, sottoscritta da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell'artigianato (EBNA e relativi Enti Bilaterali Regionali), con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto a far data dal giorno 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate);

**c)** che la Piattaforma FSBA contenga i moduli e le domande per regolarizzare la propria posizione, tenendo presente che anche per i datori di lavoro artigiani non regolari sopra richiamati, è già possibile presentare le domande per prestazioni COVID-19 dal giorno 1° aprile.

Roma, 8 aprile 2020